

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Luca Senatori, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 27 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROLANDO BIANCHI (calciatore della Soc. Torino FC SpA) E DELLA SOCIETA' TORINO FC SpA (nota n. 2105/319pf09-10/SP/GT/blp del 26.10.2009).**

Con provvedimento del 26.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

- il Sig. Rolando Bianchi, calciatore tesserato con la Società Torino FC Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, scavalcando, nel corso della la gara Torino – Ancona del 5.10.2009, la balaustra di protezione costituente il divisorio fra il recinto di gioco e gli spalti, al fine di confrontarsi con un tifoso che lo aveva precedentemente fatto oggetto di espressioni irrispettose;
- la Società Torino FC Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per la violazione addebitata al proprio tesserato;

All'odierna riunione, il Sig. Rolando Bianchi e la Società FC Torino Spa, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Rolando Bianchi e la Società FC Torino Spa hanno proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, [pena base per il Sig. Rolando Bianchi: sanzione di una giornata di squalifica ed € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda, diminuiti ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda; pena base per la Società FC Torino Spa: sanzione dell'ammenda di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 12.000,00 (dodicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00) per il Sig. Rolando Bianchi;
- ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00) per la Società FC Torino Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**(84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PROSPERO (nella sua qualità all'epoca dei fatti di responsabile del Settore Giovanile della Soc. AC Siena SpA), MARCO BARONI (nella sua qualità di allenatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA), JOHASIGNO ARROE SALCEDO (nella sua qualità di calciatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA, ed attualmente tesserato per la medesima Società), FEDERICO RE (nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di calciatore della squadra “Primavera” della Soc. AC Siena SpA ed attualmente tesserato in prestito per la Soc. AC Sangiovese 1927 SpA) E DELLA SOCIETA' AC SIENA SpA (nota n. 1875/12pf08-09/SP/blp del 15.10.2009).**

Con atto del 15.10.2009, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Francesco Prospero, il Sig. Marco Baroni, i Sigg.ri Arroe Salcedo Johasigno e Federico Re, nonché l'AC Siena Spa, per rispondere il primo, con riferimento al capo A), della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 6, CGS, in relazione agli artt. 39 e 40 NOIF, con riferimento al capo B), della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 40 bis, NOIF, con riferimento al capo C), della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 91, comma 1, NOIF, il secondo della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 39 e 40, NOIF, il terzo e il quarto della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 6, CGS, e il Siena per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS.

La Procura Federale ha contestato l'illecito utilizzo, da parte del Siena, di calciatori non tesserati, alcuni dei quali infrasedicenni extracomunitari, nel corso della gara tenutasi in data 28.2.2008 con il Poggibonsi, in occasione della XX edizione del Memorial “Stefano Lotti”.

Alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) al Sig. Prospero, della inibizione per mesi 3 (tre) e dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) al Sig. Baroni, della squalifica per giornate 3 (tre) ciascuno ai Sigg.ri Salcedo e Re e dell'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) all'AC Siena Spa.

I deferiti, che hanno fatto pervenire memorie difensive nei termini assegnati, hanno preliminarmente eccepito la improcedibilità del deferimento per la violazione dell'art. 32, comma 11, CGS vigente all'epoca dei fatti e nel merito hanno richiesto comunque il proscioglimento.

Occorre esaminare innanzitutto l'eccezione preliminare di improcedibilità.

Il deferimento trae origine da una segnalazione anonima pervenuta alla Procura Federale il 9.5.2008, con la quale venivano denunciati i fatti di cui al deferimento, che determinava l'inizio delle indagini solamente il 3.7.2008, indagini poi protrattesi sino al 24.1.2009.

Ai sensi della formulazione dell'art. 32, comma 11, CGS vigente all'epoca, le indagini relative ai fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva dovevano concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale.

Nel caso di specie non solo non risulta che sia stata richiesta alcuna proroga delle indagini per fatti riferibili alla data del 28.2.2008, ma addirittura che le stesse non hanno avuto inizio se non nella seguente stagione sportiva, ovvero la 2008/2009.

La Procura Federale ha sostenuto che, nel caso specifico, tale richiesta non fosse necessaria atteso il principio di automatismo della relativa proroga introdotto dalla Corte di Giustizia Federale con CU N°. 1/2008. A sostegno della tesi, la Procura ha indicato, quale precedente rilevante di questa Commissione, la decisione pubblicata con CU N°. 23/2009 relativamente al procedimento promosso ai danni di ASD Tenax Sport Club e altri.

L'eccezione di improcedibilità del deferimento è fondata e va accolta, in quanto risulta pacifico che l'indagine relativa ai fatti commessi nella stagione sportiva 2007/2008 non solo non si è conclusa nella stessa, ma addirittura è stata iniziata in quella successiva, in assenza di qualsiasi richiesta di proroga.

Tra l'altro, è bene rilevare che la Corte di Giustizia Federale ha comunque individuato, quale ulteriore presupposto per la concessione della richiesta proroga, la circostanza che gli eventi oggetto delle indagini fossero stati commessi in epoca successiva al 15.4.2008 (diversamente da quanto si è verificato nel caso in esame).

Non appare infine applicabile, alla presente fattispecie, il precedente richiamato dalla Procura Federale, attesa la diversità dei fatti sui quali questa Commissione è stata chiamata a decidere, commessi tra il novembre 2007 ed il febbraio 2008, denunciati nel marzo dello stesso 2008, oggetto di indagine ritualmente aperta nella stessa stagione sportiva 2007/2008.

L'accoglimento della eccezione di improcedibilità rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il deferimento.

**(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente della Soc. Alma Fano 1906 Srl già Fano Calcio Srl SSD) E DELLA SOCIETA' ALMA J. FANO 1906 Srl già FANO CALCIO Srl SSD (nota n. 1986/1219pf08-09/AM/ma del 20.10.2009).**

**il deferimento**

Con provvedimento del 20.10.2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Alberto Caverni, Presidente della Alma J. Fano 1906 Srl già Fano Calcio Società Sportiva Dilettantistica Srl per violazione dell'art. 5, comma 1, CGS per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate da organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell'operato dell'arbitro, esprimendo pubblicamente giudizi idonei a ledere, direttamente o indirettamente, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;
- la Società Alma J. Fano per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente.

Nei termini previsti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si ascrive l'accaduto alla particolare connotazione di emotività dei momenti in cui le frasi sarebbero state pronunciate e, comunque, si rileva la mancanza di offensività delle stesse, concludendo con la richiesta di procedere alla archiviazione della questione o, in subordine, di applicazione della sanzione della ammonizione.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Caverni e di € 2.000,00 (duemila/00) per la Alma J. Fano Srl

È altresì comparso il rappresentante della Alma J. Fano Srl il quale, dopo aver illustrato i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento degli addebiti contestati o, in subordine, la applicazione della sanzione che segue.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva che i fatti di cui al presente deferimento riguardano alcune dichiarazioni del Presidente Caverni pubblicate da due quotidiani.

Tali dichiarazioni appaiono, considerato il contesto, censurabili in quanto, nell'adombrare dubbi sulla regolarità del campionato, risultano lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità delle Istituzioni federali.

Le asserzioni di cui al presente deferimento, nella forma in cui sono state riportate dai media, non sono state oggetto di formale smentita da parte del Presidente Caverni.

Alla responsabilità del Presidente segue quella diretta della Società.

In considerazione delle espressioni utilizzate e del contegno complessivo dell'incolpato, si ritiene congruo ed equo infliggere le sanzioni di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di 1 (un) mese di inibizione al Sig. Alberto Caverni e quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Alma J. Fano Srl.

**(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MICHELI (nella sua qualità di Presidente della Soc. AS Pizzighettone Srl) E DELLA SOCIETA' AS PIZZIGHETTONE Srl (nota n. 1947/71pf09-10/GT/dl del 19.10.2009).**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Andrea Micheli, all'epoca del fatto Presidente della AS Pizzighettone Srl, nonché la stessa AS Pizzighettone Srl,

contestando al primo la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, NOIF, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, in quanto l'AS Pizzighettone Srl non aveva adempiuto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione alla decisione del Collegio Arbitrale emessa il 4 ottobre 2008, pubblicata sul CU N°. 6 stagione sportiva 2008-2009, che l'aveva obbligata a pagare al calciatore Dino Giannascoli la somma di € 11.000,00, oltre interessi e spese. Entrambi i deferiti hanno depositato memoria difensiva, a mezzo della quale hanno chiesto in via principale il rigetto del deferimento e, in subordine, l'adozione a carico della Società della sanzione dell'ammonizione ovvero dell'ammenda e a carico del Micheli della sanzione di squalifica per una o più giornate ovvero a tempo determinato. In particolare, i deferiti hanno dedotto che la Società, avuta conoscenza della decisione del Collegio Arbitrale, aveva immediatamente invitato il calciatore a ritirare presso la sede sociale l'assegno di € 11.912,00 che aveva emesso all'ordine dello stesso, ma che il calciatore non aveva prelevato nonostante che fosse stato più volte sollecitato a farlo, per cui non era stata essa Società a rendersi inadempiente, ma semmai lo era stato proprio il calciatore.

Hanno aggiunto che ogni caso non vi è stata da parte della Società la violazione ascrittale, in quanto l'art. 8, comma 9, GCS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, NOIF si riferisce a somme accertate dal Collegio arbitrale in favore degli allenatori tesserati con Società dilettantistiche, mentre nel caso in esame si tratta di importi dovuti a un calciatore a titolo di prestazioni mediche.

Alla riunione odierna la Procura Federale ha chiesto la sanzione dell'inibizione di mesi sei per il Micheli e quelle della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva nonché dell'ammenda di € 3.000,00 per la Società Pizzighettone.

I deferiti, richiamata la propria memoria, hanno insistito nelle conclusioni ivi precisate.

Il deferimento è fondato nei limiti sanzionatori che seguono.

L'art. 8, comma 15, CGS, la cui violazione è stata contestata unitamente a quella di cui al comma 9 dello stesso articolo, prevede che il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di Società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da Collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta per Società e tesserati le sanzioni ivi richiamate, senza che la norma operi alcuna distinzione tra i tesserati e sulla natura delle somme liquidate, di guisa che il semplice fatto del mancato adempimento della obbligazione nel termine di cui sopra comporta la violazione della norma e la conseguente sanzione.

Nel caso in esame, sulla sussistenza dell'inadempimento che è stato contestato ai deferiti non può dubitarsi, atteso che l'offerta di pagamento, che la Società ha dedotto ma non provato di aver fatto, non equivale all'effettivo pagamento e che non risulta che il calciatore creditore sia stato messo in mora dalla Società debitrice.

Sanzioni eque, tenuto conto del comportamento dei deferiti, appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e commina al Sig. Andrea Micheli la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e alla AS Pizzighettone Srl quella dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

**(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO BORNEO (all'epoca calciatore della Soc. Pol. Roccanova), ANGELO SPAGNUOLO (calciatore tesserato per la Soc. Pol. Roccanova), GIUSEPPE MUGNOLO (all'epoca Vice Presidente della Soc. FC Francavilla) E DELLE SOCIETA' FC FRANCAVILLA E POLISPORTIVA ROCCANOVA (nota n. 1625/010pf09-10/MS/ac del 5.10.2009).**

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Massimo Borneo e il Sig. Angelo Spagnuolo, il primo all'epoca dei fatti calciatore della Pol. Roccanova e il secondo calciatore tesserato per la stessa Società, il Sig. Giuseppe Mugnolo all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società FC Francavilla, nonché le due Società FC Francavilla e Polisportiva Roccanova, contestando alle tre persone la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 30 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, alla Società FC Francavilla la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, per il fatto ascritto al proprio Vice Presidente, alla Società Polisportiva Roccanova la violazione dell'art. 4, comma 2, CGS per il fatto ascritto ai propri tesserati e soggetti di cui all'art. 1, comma 5, CGS.

La Procura Federale, quale organo inquirente, aveva accertato la sussistenza di irregolarità nella partecipazione di calciatori utilizzati dalla Polisportiva Roccanova nella gara Roccanova - Villanovese, disputata il 12 aprile 2009 e valida per il 12° Trofeo Cesenatico riservato alle categorie Pulcini e Giovanissimi e aveva altresì accertato che tale partecipazione irregolare era imputabile a tutte le parti deferite.

La Società Polisportiva Roccanova ha presentato deduzione a difesa, ammettendo i fatti, ma attenuando la propria responsabilità nonché quella dello Spagnuolo.

All'odierna riunione, i Sig.ri Massimo Borneo, Giuseppe Mugnolo e la Società FC Francavilla, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Massimo Borneo, Giuseppe Mugnolo e la Società FC Francavilla hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [pena base per il Sig. Massimo Borneo: sanzione della squalifica per mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di squalifica; pena base per il Sig. Giuseppe Mugnolo: sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società FC Francavilla: sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 250,00 (duecentocinquanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) per il Sig. Massimo Borneo;
- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giuseppe Mugnolo;
- ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la Società FC Francavilla.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Alla riunione odierna, per la Società Polisportiva Roccanova e per Angelo Spagnuolo, che non sono comparsi, la Procura Federale ha chiesto comminarsi la squalifica di mesi 5 (cinque) per il calciatore e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la Società.

Pacifica la fondatezza del deferimento, ritiene questa Commissione che le sanzioni richieste siano suscettibili di accoglimento, rappresentando esse sanzioni eque per le violazioni contestate.

P.Q.M.

commina al calciatore Angelo Spagnuolo la squalifica di mesi 5 (cinque) e alla Società Polisportiva Roccanova l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLA BRUNOZZI (calciatrice tesserata per la Soc. ASD CF Bardolino Verona), LUCA BROCCINI (dirigente della Soc. ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETA' ASD CF BARDOLINO VERONA (nota n.1908/1295pf08-09/AM/AA/ac del 16.10.2009).**

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 16 ottobre 2009 nei confronti:

- della calciatrice Carla BrunoZZi, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 10, comma 6, CGS con riferimento all'art. 34, comma 1, NOIF per aver partecipato in posizione irregolare, nelle file della ASDCF Bardolino Verona, alla gara di finale del Campionato Regionale di calcio a 5 Cornedo - Bardolino del 2 maggio 2009 (categoria inferiore) sebbene, nella stagione in corso, avesse disputato nella squadra che partecipava al campionato di categoria superiore (Campionato Nazionale) un numero di gare (13) superiore alla metà di quelle svoltesi (22);
- del dirigente Luca Brocchini, per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 10, comma 6, CGS con riferimento all'art. 34, comma 1, NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che le giocatrici ivi menzionate partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado la calciatrice Carla BrunoZZi non ne avesse titolo;
- della ASDCF Bardolino Verona a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per l'operato dei propri tesserati;

letta la memoria depositata in giudizio nell'interesse della Brunozzi e della Società Bardolino Verona;

preso atto della mancata costituzione in giudizio del Sig. Luca Brocchini;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per N°. 1 (una) gara per la calciatrice Carla Brunozzi da scontarsi nel campionato di calcio a cinque, inibizione per mesi 1 (uno) per il dirigente Luca Brocchini, ammenda di € 500,00 e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di calcio a cinque per la ASDCF Bardolino Verona;

ascoltato il rappresentante della Brunozzi e del Bardolino Verona il quale ha insistito per il proscioglimento degli stessi da ogni imputazione;

ritenuto che la Procura Federale ha basato il proprio deferimento sulla assunta violazione dell'art. 34, comma 1, NOIF, che così recita: *"Le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga"*;

valutato che la calciatrice Brunozzi risulta aver partecipato non a campionati di categoria inferiore e superiore quanto invece a due distinti campionati organizzati da una stessa Divisione della Lega Nazionale Dilettanti (Campionato Nazionale di Calcio Femminile e Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile), con l'unica particolarità che il Campionato di calcio a cinque nella prima fase è gestito dai Comitati Regionali, il che non può significare aver prestato attività in campionati di categoria inferiore e superiore;

considerato che, pertanto, non può ravvisarsi nella fattispecie in esame alcuna violazione dell'art. 34, comma 1, NOIF e conseguentemente nessuna censura può essere rivolta alla calciatrice Brunozzi, al dirigente Brocchini e alla Società Bardolino Verona

P.Q.M.

rigetta il deferimento.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 27 novembre 2009**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete



